

AVV. FABRIZIO MASTRO
Patrocinante in Cassazione
AVV. COSIMO MAGGIORE
AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI
socio fondatore 1961-2010

AVV. UGO ROSSI
AVV. LUIGI DEL VENTO
AVV. GIORGIO PAPOTTI
DOTT.SSA MARTA GALANZINO
DOTT. ARTURO MARTINI

Alberto Bazzano

INFORTUNIO SUL LAVORO CAUSATO DA MACCHINARIO DIFETTOSO:
IL PROPRIETARIO NE RISPONDE.

(nota a Corte di Cassazione, Sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42288)

Il caso.

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano confermava la condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., perché, in qualità di proprietario dell'attrezzatura interessata all'infortunio, in cooperazione con il produttore di quest'ultima, non obbligando i lavoratori ad indossare i dispositivi di sicurezza, cagionava lesioni personali giudicate guaribili in 90 giorni a un lavoratore, il quale, mentre si trovava sopra una piattaforma di lavoro elevabile, non sufficientemente resistente e mancante dei requisiti atti a impedire la caduta e il capovolgimento dell'abitacolo, precipitava al suolo, a causa del ribaltamento del cestello della predetta piattaforma.

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i Giudicanti avevano fondato la declaratoria di responsabilità unicamente sulla circostanza relativa al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che, invece, è finalizzato esclusivamente ad evitare lo scavalco del cestello e quindi l'effettuazione di operazioni, da parte dei lavoratori, al di fuori della sua superficie; dunque non vi era concretizzazione del rischio e l'omissione attribuita all'imputato non si poneva in rapporto causale con la fuoriuscita del



lavoratore da tale superficie, verificatasi per un fatto impreveduto e imprevedibile, ossia il ribaltamento del cestello, che l'uso delle cinture non avrebbe scongiurato. Il ribaltamento del cestello, a sua volta, era stato determinato dal cedimento strutturale delle aste di livellamento e, dunque, da cause totalmente indipendenti dalla condotta dell'imputato, che - a differenza del costruttore-venditore - non possedeva le necessarie nozioni tecniche. Inoltre, il ricorrente lamentava la mancata considerazione della condotta della persona offesa, la quale è da ritenersi corresponsabile dell'evento infortunistico, atteso che non aveva voluto indossare le cinture di sicurezza, come dichiarato in dibattimento.

La decisione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui l'infortunio si era verificato a seguito del ribaltamento del cestello, conseguente al cedimento strutturale di entrambe le aste del sistema di livellamento; se, dunque, il lavoratore avesse indossato le cinture di sicurezza, sarebbe rimasto saldamente legato all'interno del cestello e, anche qualora ne fosse uscito, data la modestissima lunghezza del cordino, non avrebbe subito alcun contraccolpo e, soprattutto, non sarebbe precipitato al suolo. Ne consegue che se l'imputato avesse preteso l'utilizzo della predetta cintura ciò sarebbe stato pienamente sufficiente a scongiurare l'evento. Dunque, i giudici di merito avevano formulato correttamente il giudizio controfattuale, il quale, come è noto, consiste nell'operazione intellettuale mediante la quale, eliminando mentalmente una determinata condizione, ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza, chiarendo, in modo argomentato, che l'utilizzo delle cinture sarebbe valso ad evitare l'evento.

La decisione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il proprietario del macchinario utilizzato ha l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro e idoneo all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura, a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome, concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore. Qualora dunque venga posta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario

l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica. Dunque la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione. Né la responsabilità viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.

La Corte ha ritenuto, altresì, infondato il rilievo inerente alla mancanza del requisito della c.d. "concretizzazione del rischio". Come è noto, ai fini dell'ascrivibilità di una responsabilità a titolo di colpa, occorre verificare se la regola violata fosse diretta ad evitare eventi della tipologia di quello verificatosi. L'evento deve dunque apparire come una concretizzazione del rischio che la regola di condotta violata tendeva a prevenire. La responsabilità colposa implica, pertanto, che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a scongiurare, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. Atteso ciò, nel caso in esame non può sostenersi che l'inosservanza del D.Lgs. n. 71 del 2008, art. 71, comma 4, n. 1, contestata all'imputato, non abbia determinato la concretizzazione del rischio che la predetta disposizione mirava a prevenire. Essa pone infatti a carico del garante l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso.

La Corte, infine, ha ritenuto fondato il motivo incentrato sul concorso di colpa della vittima, la quale si era rifiutata di indossare la cintura che, come accertato in sede di merito, era presente nel furgone. La sentenza impugnata è stata perciò annullata limitatamente all'incidenza del comportamento della persona offesa agli effetti risarcitori.